

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n. 5/22

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di marzo, in collegamento da remoto tramite Google meet, si riunisce la Corte Sportiva d'Appello, composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore
Pres. Michele Corradino	Componente

Nel ricorso (proc. C.S, 20/2021) proposto dal signor Luigi Noviello, titolare della licenza n. 442543, in proprio e nella qualità di genitore del minore Giuseppe Noviello, titolare della licenza n. 442547, avverso la decisione n. 5 in data 3.10.2021 dei Commissari Sportivi in occasione della Last Cup Race – campionato regionale ACIKARTING Campania 2021, gara nazionale svoltasi nel circuito del Sele in Battipaglia il 2 e 3 ottobre 2021., pronuncia la seguente

SENTENZA

Fatto

1 - Il signor Luigi Noviello, propone reclamo avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi del 3 ottobre 2021, n. 5 assunta in occasione della Last Cup Race – campionato regionale ACIKARTING Campania 2021, gara nazionale-gara club, svoltasi nel circuito del Sele in Battipaglia il 2 ottobre 2021, con la quale veniva comminata la penalità di cinque secondi al numero 87 della 60 Mini, Signor Giuseppe Noviello, da aggiungere al tempo di gara per comportamento scorretto avverso altro conduttore. La sanzione è stata applicata sulla base del rapporto del C.P. addetto alla postazione 4, che ha fatto presente che *“Il n. 87 tamponava ripetutamente il numero 205 prima dell'ingresso in curva e del C. P addetto alla postazione 5, che ha rapportato “... il n. 87 sorpassa e spinge fuori pista il 205 all'interno della chicane per evitare di essere risorpassato”.*

1.1. - Il reclamante assume:

-che i fatti all'attenzione si sono verificati nel corso della suddetta gara ed hanno coinvolto il conduttore signor Giuseppe Noviello (numero di gara 87) e il conduttore signor Samuele Giannini (numero di gara 205);

-che vi sarebbe stata una errata ricostruzione degli eventi da parte dei Commissari di percorso della postazione 4 e 5, determinata dal fatto che essi erano troppo lontani dal punto di contatto per poter avere piena contezza visiva dell'accaduto;

-che la decisione adottata dai commissari sportivi non sarebbe conforme a quanto effettivamente accaduto, come potrebbe ricavarsi dall'esame delle riprese effettuate dalle telecamere del circuito, di cui viene chiesta l'acquisizione.;

-che non si sarebbe verificato un tamponamento da parte del Kart (numero di gara 87) condotto dal figlio Giuseppe Noviello, ma di un normale “contatto di gara”, perché il conduttore Samuele Giannini (numero di gara 205) avrebbe allargato l'ingresso in curva al momento del sorpasso, salvo poi chiudere la curva in un tentativo di recupero, nonché per la repentinità delle manovre che caratterizzano le gare in genere, in un clima di sano agonismo sportivo.

1.2. - Il reclamante fa presente, inoltre, che se si fosse trattato di un tamponamento o di un impatto rilevante, il Kart del Gelmini avrebbe subito uno scarrocciamento verso l'esterno o addirittura un



testacoda e, ad ulteriore dimostrazione della correttezza del comportamento in gara del figlio Giuseppe, evidenzia che la gara era alla fine e che il conduttore Samuele Giannini, anche arrivando secondo, avrebbe comunque vinto il Campionato Regionale Campania riservato alla classe 60 mini.

1.3. - La Procura federale, nella propria memoria, chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile, atteso che l'articolo 43 - lett. b dell'RDSSK edizione 2021, che regola la competizione in questione, dispone che le sanzioni applicate in tempi applicate dai Commissari Sportivi non sono appellabili. L'art. 44 Regolamento Sportivo di Settore Karting, rubricato Sanzioni Disciplinari, inoltre, tipizza le penalità che possono essere inflitte dai Commissari e, segnatamente, alla lettera H) prevede che non è ammesso ricorso in appello *"per qualunque pilota che abbia causato un incidente: 10 secondi"*. E il caso in esame ricadrebbe nella richiamata fattispecie.

Fa presente, altresì, che non vi sono registrazioni attinenti l'incidente di gara.

In subordine la Procura federale chiede che l'appello sia respinto perchè infondato anche nel merito.

1.4. - Ascoltate le parti all'udienza dell'11 marzo 2022, all'esito della camera di consiglio il collegio ha dato lettura del dispositivo.

Diritto

A. - Il reclamo è inammissibile.

B. – Preliminarmente si osserva che per il caso di specie rilevano le seguenti norme regolamentari:

- l'art. 37 del Regolamento di Settore Karting (RDSSK) che dispone che per i reclami si applicano le disposizioni dell'art. 213 e segg del RSN e che "non sono ammessi reclami e/o appelli avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, Giudice Unico, Giudice di Merito e Giudice di Fatto relativamente alle penalità in tempo inflitte, ricadenti nel RDSSK, art 216 bis RSN lettera A., art 44 RDSSK e quanto previsto dal Codice FIA (Code)".

- l'art. 41 - lettera j) del Regolamento, che stabilisce l'obbligo dei conduttori di "mantenere di norma la propria traiettoria, evitando manovre scorrette";

- l'art. 43 lettera b) del Regolamento che dispone che i Commissari Sportivi nel corso della manifestazione possono applicare le seguenti sanzioni:

a) Omissis

b) Penalità in tempo: "... la penalità in tempo deve essere espressa in minuti e/o secondi, la penalità in giri deve essere espressa in giri. Ai sensi del Codice FIA le penalità in tempo espressamente definite nei RDSSK sono inappellabili. Le penalità sopra riportate potranno essere utilizzate entrambe. Non è richiesta la convocazione dell'incolpato al fine dell'applicazione delle penalità in tempo e giri".

-l'art. 44 del Regolamento Sportivo di Settore Karting, che alla lettera H) dispone *"per qualunque pilota che abbia causato un incidente: (penalità) 10 secondi"*, annoverando *tale* penalità tra quelle per le quali non è ammesso ricorso in appello".

B.1. – I Commissari Sportivi, tenuto conto di dette disposizioni, con la decisione n. 5 del 3 ottobre 2021 hanno applicato al concorrente sig. Giuseppe Noviello, conduttore del Kart n. 87, la sanzione in tempi tipizzata dall'art. 44, lett. H del RDSSK nei confronti dei piloti che abbiano causato un incidente e che ordinariamente consiste nella penalità di 10 secondi da aggiungere al tempo di gara, con la motivazione di "comportamento scorretto verso altro conduttore".

B.2.- La decisione dei Commissari sportivi è stata assunta - sulla base di quanto rapportato dai C. P. - nel rispetto del contraddittorio e del principio, affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, che quanto refertato da ufficiali di gara (nella fattispecie i C. P.) costituisce prova legale assistita da fede privilegiata e ciò rileva, particolarmente, nelle manifestazioni in cui non è prevista registrazione. Giova ripetere, al riguardo, che l'addetto alla postazione 4 ha rapportato che *"Il n. 87 tamponava*



ripetutamente il numero 205 prima dell'ingresso in curva.” e l'addetto alla postazione 5 ha aggiunto “(il numero) 87 sorpassa e spinge fuori pista il 205 all'interno della chicane per evitare di essere risorpassato”.

B.3. – Orbene, detta sanzione non può essere impugnata, atteso che le regole di primo livello e di livello più elevato della competizione “Last Cup Race – campionato regionale ACIKARTING Campania 2021” , prevedono espressamente che le penalità di tempo aggiunto al tempo di gara non sono suscettibili di impugnazione.

C. - Sul piano della non impugnabilità di alcune sanzioni il Collegio evidenzia che nell'ordinamento sportivo sussistono alcune norme così dette tecniche, ossia le regole che disciplinano il corretto svolgimento del gioco ovvero anche individuate come le regole elaborate al fine dell'acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche.

La autonomia, sotto questo profilo, dell'ordinamento giuridico sportivo è stata riconosciuta dal legislatore italiano con il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 e sono riservate alla giustizia sportiva (e sono quindi estranee all'ordinamento giuridico statale) le controversie relative all'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In altri termini, riserva all'ordinamento sportivo la totalità delle controversie disciplinari e attinenti allo status sportivo.

C.1. - Ne consegue che coloro che si associano ad una federazione sportiva:

- accettano le sue regole, come chi stipula il contratto accetta il regolamento contrattuale;
- accettano di concorrere secondo le regole tecniche stabilite dall'ordinamento e accettano che ci siano organi istituiti per sanzionare la loro violazione nel corso della competizione;
- accettano anche la regola per la quale alcune sanzioni non possono essere impuginate dinanzi ai giudici sportivi; anche questa è una regola tecnica perché determina il risultato della competizione.

C.2. – Invero, consentire ad uno dei concorrenti di presentare reclamo contro una sanzione che il regolamento stabilisce che non può essere impugnata significherebbe non applicare per uno soltanto le regole che tutti hanno preventivamente accettato.

Tutti i concorrenti, pertanto, sono trattati allo stesso modo se a tutti è impedito di impugnare le medesime sanzioni che sono state loro inflitte durante la gara.

E' ragionevole, infine, che il regolamento preveda che alcune sanzioni non possano essere impuginate perché viene così definitivamente acquisito l'esito della competizione subito dopo la gara; esito della gara che sarebbe sempre incerto qualora fosse consentito presentare impugnazione contro le sanzioni irrogate per la violazione di tutte le regole del gioco.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ordina all'appellate di provvedere all'integrazione del deposito cauzionale versato fino a concorrenza dell'importo di cui all'appendice 9 RSN e dispone l'incameramento del deposito cauzionale versato.

Così deciso, in videoconferenza, l'11 marzo 2022.

Firmato

Il Relatore

C. Schilardi

Il Presidente

C. Zucchelli